

ALLEGATO C AL DDG. N. 1702 DEL 07/08/2019

**Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER**

PSR Sicilia 2014-2020 - sottomisura 7.6

Elenco definitivo delle domande non ammissibili

N. progressivo	Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Localizzazione intervento	Motivo della non ammissibilità
1	Comune di Casalvecchio Siculo	00378410831	Comune di Casalvecchio Siculo - Centro storico	Dall'esame della documentazione a corredo delle memorie, si ribadisce la non ammissibilità dell'iniziativa in quanto le Disposizioni attuative - Parte Specifica, al paragrafo 6 - Investimenti ammissibili- definiscono con il termine villaggio rurale " <i>tutta o una parte, più o meno vasta, di un territorio popolato da non più di 500 abitanti...., omissis...</i> , si specifica inoltre che il villaggio rurale (<i>L'insediamento</i>) <i>deve essere privo di autonomia amministrativa</i> ". Pertanto, considerato che l'investimento ricade all'interno del centro urbano del Comune di Casalvecchio Siculo, l'iniziativa progettuale non è ammissibile . Per quanto riguarda il requisito relativo alla proprietà dell'immobile oggetto degli interventi, si ribadisce che gli investimenti devono essere effettuati su edifici pubblici come indicato nelle suddette Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura 7.6. Il Comune nelle memorie afferma di avere il pieno possesso dell'immobile mentre la proprietà è dell'Associazione Archeoclub.
2	Comune di Roccavaldina (ME)	82000660835	Comune di Roccavaldina - Centro storico	Il requisito di ammissibilità relativo al " Rispetto delle caratteristiche del villaggio rurale " non è soddisfatto in quanto il palmento, oggetto dell'investimento, ricade all'interno del centro storico del Comune di Roccavaldina e precisamente in Via Roma. Il Paragrafo 6 - Investimenti ammissibili - delle Disposizioni attuative- Parte Specifica, (allegato A) approvate con il DDG n° 3745 del 28/11/2017 intende con il termine villaggio rurale " <i>tutta o una parte, più o meno vasta, di un territorio popolato da non più di 500 abitanti...., omissis...</i> , <i>l'insediamento deve essere privo di autonomia amministrativa</i> " .
3	Comune di Venetico	00415010834	Comune di Venetico c/da Beviola	Secondo quanto riportato all'art 2 del DDS n. 642 del 16/04/2019 che approva la graduatoria regionale provvisoria delle istanze a valere della sottomisura 7.6 del PSR Sicilia 2014/2020: " <i>tutti gli interessati, entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dei precitati elenchi regionali provvisori o, qualora il trentesimo giorno cada di giorno festivo, il primo giorno non festivo successivo, potranno richiedere, presso il Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno</i> ". La Commissione rileva che le suddette memorie sono pervenute al Servizio 3 oltre il termine ultimo per la presentazione delle stesse fissato al 17/05/2019.
4	Ambiente&vita	97334280829	Comune di Raffadali	Nelle memorie l'Associazione asserisce che in merito al Villaggio della Gioventù in contrada Beddie la delibera di Giunta Municipale del Comune di Raffadali n. 12 del 17/01/2019 riconosce il vincolo di pregio sugli immobili. Tale delibera è stata adottata al fine di dimostrare il possesso del requisito di pregio richiesto dal paragrafo 6 "Investimenti Ammissibili" delle Disposizioni Attuative parte specifica della sottomisura 7.6. La Commissione sottolinea che il requisito di pregio deve essere attestato unicamente dalla Soprintendenza dei beni culturali o, nel caso in cui il bene oggetto dell'investimento ricada all'interno di siti ad alto valore naturalistico, sarà l'Ente Parco gestore del sito a rilasciare eventuali pareri nullaosta e autorizzazioni (vedi FAQ n. 2 del 24/10/2018). Pertanto la Commissione non può riconoscere quanto riportato nella suindicata delibera di Giunta Municipale n. 12 del 17/01/2019 che dichiara: " <i>il pregio socioeconomico del complesso immobiliare destinato ad ospitare il centro pica della sottomisura 7.6 "...gli edifici e i manufatti oggetto dell'investimento devono essere siti di pregio riconosciuti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali...</i> ", il requisito di pregio è determinato dal riconosciuto interesse culturale che il bene isolato oggetto dell'investimento deve rivestire. Tale interesse culturale nei confronti di ogni singolo bene isolato si attua esclusivamente attraverso una dichiarazione di interesse, prevista dall'art. 13 del D. Lgs 42/04, rilasciata dalla Soprintendenza competente per territorio; Esclusivamente la dichiarazione di interesse culturale <i>accerta che il bene isolato diventa meritevole di essere sottoposto a vincolo di salvaguardia. l'ex scuola di Borgo Petilia è semplicemente emente un bene isolato catalogato.</i>
5	Comune di Caltanissetta	80001130857	Borgo Petilia Comune di Caltanissetta	Nelle memorie il Comune di Caltanissetta asserisce che: " <i>la conoscenza e relativa comprensione approfondita dell'impianto urbanistico di Borgo Petilia è riconosciuta dalla Soprintendenza per la sua unicità storico/culturale</i> "; inoltre è stata allegata la nota prot n° 2392 dell'8 maggio 2019 della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta con la quale il Soprintendente attesta che: " <i>L'Edificio denominato Ex scuola comunale di Borgo Petilia, particella 889, sub 3 del foglio 58 è censita nel registro dei beni isolati della Provincia di Caltanissetta con rilevanza alta.</i> " Dalla lettura della succitata nota della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta, la Commissione non rileva nuovi ulteriori elementi rispetto a quanto già acquisito con la nota del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana prot. n. 14585 del 18/03/2019 formulata a seguito di apposita richiesta del Servizio 3. Considerato che, secondo quanto previsto al paragrafo 6 "Investimenti ammissibili" delle Disposizioni Attuative parte specifica della sottomisura 7.6 " <i>...gli edifici e i manufatti oggetto dell'investimento devono essere siti di pregio riconosciuti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali...</i> ", il requisito di pregio è determinato dal riconosciuto interesse culturale che il bene isolato oggetto dell'investimento deve rivestire. Tale interesse culturale nei confronti di ogni singolo bene isolato si attua esclusivamente attraverso una dichiarazione di interesse, prevista dall'art. 13 del D. Lgs 42/04, rilasciata dalla Soprintendenza competente per territorio; Esclusivamente la dichiarazione di interesse culturale accerta che il bene isolato diventa meritevole di essere sottoposto a vincolo di salvaguardia. l'ex scuola di Borgo Petilia è semplicemente un bene isolato catalogato.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firmato